



# Ministero dell'Interno

CONAPO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del  
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

**DCRISFIN**

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0006602 del 11/04/2012

01. D.C. RISORSE FINANZIARIE

Roma, data protocollo

**11 APR. 2012**

Alla Direzione Centrale per l'Emergenza  
e il Soccorso Tecnico  
Sede

Alla Direzione Centrale per la Prevenzione  
e la Sicurezza Tecnica  
Roma-Capannelle

Alla Direzione Centrale per la Difesa Civile  
e le Politiche di Protezione Civile  
Sede

Alla Direzione Centrale per la Formazione  
Roma-Capannelle

Alla Direzione Centrale per le Risorse Umane  
Sede

Alla Direzione Centrale per gli Affari Generali  
Sede

Alla Direzione Centrale per le Risorse Logistiche  
e Strumentali  
Sede

All'Ufficio Centrale Ispettivo  
Sede

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali VV.F.  
Loro Sedi

Agli Uffici di Staff del Capo Dipartimento  
Loro Sedi



# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**  
**Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie**

All' Ufficio del Dirigente Generale Capo del C.N.VV.F.  
Sede

Ai Comandi Provinciali VV.F.  
Loro Sedi

OGGETTO: Art. 24 decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22. dicembre 2011, n. 214 (pubblicata nella G.U. n. 300 del 27 dicembre 2011) "Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici". Circolare Inps - Direzione Generale - n. 37 del 14/03/2012.

## **PREMESSA**

Il decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modifiche nella legge 22 dicembre 2011 n. 214, introduce all'art. 24 una serie di modifiche in materia previdenziale, che trovano applicazione anche nei confronti del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

L'Inps,<sup>1</sup> con la circolare n. 37 del 14/03/2012, pubblicata sul sito dell'Istituto all'indirizzo [www.inps.gov.it](http://www.inps.gov.it) ha ritenuto opportuno fornire istruzioni operative in ordine alle innovazioni introdotte in materia.

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

Gli elementi di cambiamento più importanti, che riguardano la generalità dei lavoratori dipendenti, sono innanzitutto l'introduzione a partire dal 1° gennaio 2012 del calcolo delle pensioni

---

<sup>1</sup> L'art. 21 comma 1 della legge in oggetto, ha soppresso l'Inpdap e Enpals trasferendo le relative funzioni all'Inps.



# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie**

con il metodo contributivo, già previsto dalla legge n. 335/95, con il meccanismo pro-rata,<sup>2</sup> in quanto riguarderà la sola contribuzione versata dal 1° gennaio 2012, e l'abolizione delle pensioni di anzianità con il sistema delle quote (combinazione di età anagrafica e contributiva) introdotte dalla legge n. 247 del 2007.

Si aboliscono, inoltre, i termini per l'accesso alla pensione (c.d. finestre mobili), inglobate nei nuovi requisiti di pensionamento.

**L'art. 24 della manovra in esame ha previsto la certezza dei diritti dei lavoratori che maturino entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del decreto in esame.**

Pertanto, i requisiti previsti dalla normativa vigente a tale data, sia ai fini della pensione di anzianità (quote e anzianità massima contributiva) sia ai fini della pensione di vecchiaia, sono salvaguardati, per i soggetti di cui sopra, anche nel caso di accesso alla pensione in data successiva al 31 dicembre 2011, ferma restando l'applicazione della finestra mobile.

I dipendenti, in possesso dei prescritti requisiti al 31 dicembre 2011, possono chiedere all'ente previdenziale la certificazione di tale diritto, che assume una funzione meramente dichiarativa, posto che il diritto risulta già acquisito in virtù dei requisiti anagrafici e contributivi posseduti anteriormente al 1° gennaio 2012.

## **DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE OPERATIVO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO**

Gli incrementi dei requisiti minimi di accesso al pensionamento previsti dai commi 6, 7, 10 e 11 del citato art. 24, non si applicano al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco inquadrato nei ruoli dei vigili del fuoco, capi squadra, capi reparto, ispettori e sostituti direttori antincendi, nonché al personale direttivo e dirigente.

<sup>2</sup>Per i lavoratori che al 31/12/1995 hanno 18 anni di contributi, il calcolo della pensione avverrà con il sistema retributivo fino al 31/12/2011. Dal 1° gennaio 2012, sulle anzianità contributive, si procederà con il sistema contributivo.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie

Infatti, il comma 18 dell'articolo in esame ha previsto per il personale di cui sopra, unitamente a quello delle Forza di Polizia e delle Forze Armate, l'adozione di un regolamento da emanarsi entro il **30 giugno 2012** volto ad assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento, attraverso misure di armonizzazione che tengano "conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti".

Al riguardo, si segnala che l'introduzione del sistema contributivo pro-rata dal 1° gennaio 2012, comporta per questo personale il venir meno della disposizione contenuta nell'art. 6, comma 2, del D.L.vo n. 165/97 (accesso al pensionamento con 53 anni di età e massima anzianità contributiva - 80% -), salva l'ipotesi in cui detto personale abbia già raggiunto al 31 dicembre 2011 l'aliquota massima dell'80%. La verifica del possesso del requisito potrà essere richiesta dagli interessati alla competente Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie.

## **DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO CHE ESPLETA ATTIVITA' TECNICHE, AMMINISTRATIVO-CONTABILI E TECNICO-INFORMATICHE**

Le prestazioni pensionistiche, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti a partire dalla medesima data, assumeranno la denominazione di "pensione di vecchiaia" e di "pensione anticipata".

**Pensioni di vecchiaia - art. 24, comma 6 lettera c) e comma 7.** La pensione di vecchiaia per i lavoratori dipendenti e le lavoratrici dipendenti del settore pubblico si raggiunge al compimento dei 66 anni di età anagrafica in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni.

Per i lavoratori il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 (contributivo puro), fermi restando il limite anagrafico di 66 anni e quello contributivo minimo di 20 anni, l'accesso alla pensione avviene a condizione che l'importo del trattamento economico pensionistico spettante risulti non inferiore a 1,5 volte l'importo della pensione sociale.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie

Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se si è in possesso di una età anagrafica pari a 70 anni, ferma restando un'anzianità contributiva effettiva<sup>3</sup> di cinque anni.

Al requisito anagrafico si applicano gli aumenti della speranza di vita con decorrenza 1° gennaio 2013 (già stabiliti dall'art 12, c. 12-bis, del D.L. n. 78/2010, conv. in legge n. 122/2010) con cadenza triennale; a decorrere dal 1/01/2019 gli incrementi di cui sopra avranno cadenza biennale.

ANNO	ETA'	ANZIANITA' CONTRIBUTIVA
2012	66 anni	20 anni
2013	66 anni e 3 mesi	20 anni

Dall'anno 2021, per il diritto alla prima decorrenza utile al pensionamento, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia dovranno essere tali da garantire un'età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni (art 24, comma 9).

**Pensione anticipata - art 24, comma 10 e 11.** L'accesso anticipato alla pensione è consentito soltanto con un'anzianità di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dal 2014.

A tali requisiti si applicano gli aumenti della speranza di vita con decorrenza 1° gennaio 2013 con cadenza triennale e dal 1° gennaio 2019 con cadenza biennale.

ANNO	ANZIANITA' CONTRIBUTIVA	
	Uomini	Donne
2012	42 anni e 1 mese	41 anni e 1 mese
2013	42 anni e 5 mesi	41 anni e 5 mesi
2014	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi

<sup>3</sup> Contribuzione obbligatoria, volontaria, da riscatto effettivamente versata e accreditata con esclusione di quella figurativa.



# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie**

Al fine di ridurre il ricorso al pensionamento anticipato rispetto a quello di vecchiaia, sono stati introdotti alcuni disincentivi; nello specifico, è stata prevista una riduzione percentuale, pari all'1% per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento, rispetto all'età di 62 anni (63 per coloro che hanno il primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996 - c.d. contributivi puri) e pari al 2% per ogni anno di anticipo rispetto ai 60 anni, da applicarsi sulla quota di pensione retributiva.

Le descritte riduzioni percentuali non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora il predetto requisito derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e per cassa integrazioni guadagni ordinaria (art. 6, comma 2-quater, decreto-legge n. 216/2011 convertito con modificazioni dalla legge 24/02/2012 n. 14)

Per il biennio 2012/2013 viene inoltre previsto il blocco parziale della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, salvaguardando (con la rivalutazione al 100%) le pensioni con un importo fino a due volte il "trattamento minimo Inps" (pari a 1.405 euro). Il successivo comma 19 dell'art. 24 stabilisce, inoltre, che, avuto riguardo all'istituto della totalizzazione<sup>4</sup>, decade il vincolo dei tre anni di anzianità contributiva per il riconoscimento della possibilità di totalizzare i servizi prestati presso casse previdenziali diverse.

Si segnala altresì che:

- dalla data di entrata in vigore della legge in oggetto è stata abrogata la disciplina dell'esonero volontario dal servizio prevista dall'art. 72, commi 1 e 6, del D.L. n. 112/2008, con esclusione dei lavoratori per i quali sia stato emanato il provvedimento di esonero prima del 4 dicembre 2011 (comma 14, lettera e);

<sup>4</sup> Acquisizione del diritto ad un'unica pensione per quei lavoratori che hanno versato contributi in diverse casse,gestioni o fondi previdenziali.



# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie**

- Il comma 31-bis dell'art. 24 della manovra in esame ha elevato dal 10% al 15% il "contributo di solidarietà" per le pensioni superiori a 200.000 euro lordi annui.

Da ultimo si segnala che la finestra mobile continua a trovare applicazione, oltre che per i soggetti che maturano i requisiti prescritti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011, anche, tra l'altro, per le lavoratrici che conseguono il diritto di accesso al pensionamento di anzianità, optando per la liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di un'età pari o superiore a 57 anni (57 anni e 3 mesi dal 1° gennaio 2013), in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 9, della legge n. 243/2004. La disposizione è prevista in via sperimentale fino al 31 dicembre 2015.

## **TERMINE DI PAGAMENTO DEI TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO E DI FINE RAPPORTO.**

Per quel che riguarda i termini di pagamento dell'indennità di buonuscita si forniscono le seguenti indicazioni.

Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, ha previsto, all'art. 1 commi 22 e 23, nuovi termini di pagamento della buonuscita, nei confronti dei dipendenti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 13 agosto 2011 (data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge), prevedendo il pagamento della stessa dopo 24 mesi per i collocamenti a riposo per anzianità, dimissioni o destituzioni e 6 mesi per i collocamenti a riposo per raggiunti limiti di età o per raggiungimento della massima anzianità contributiva.

Pertanto, per coloro i quali abbiamo raggiunto i requisiti di accesso al pensionamento dal 13 agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2011 valgono i nuovi termini sopra descritti, anche se cessati dal servizio successivamente alla predetta data.

Si rimanda, per maggiori approfondimenti, alle circolari Inpdap nn. 16 e 41 rispettivamente del 9/11/2011 e 30/11/2011 rinvenibili sul sito [www.inpdap.gov.it](http://www.inpdap.gov.it).



# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**  
**Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie**

Per coloro i quali, al contrario, maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, si rendono necessarie alcune precisazioni circa l'ambito di applicazione dei termini di pagamento del trattamento di fine servizio e di fine rapporto, alla luce delle modifiche introdotte alle regole di accesso e calcolo per le prestazioni pensionistiche dal più volte citato art. 24.

Dal 1° gennaio 2012, con l'introduzione del calcolo delle pensioni con il sistema contributivo, viene meno sia la possibilità di conseguire il diritto a pensione con 40 anni di anzianità contributiva a prescindere dall'età, sia il requisito dell'anzianità massima contributiva. Ne consegue, quindi, che in questi casi non potrà più essere applicato il termine di 6 mesi, per il pagamento delle prestazioni di fine servizio.

Pertanto, le indicazioni contenute nelle circolari Inpdap sopra indicate, trovano applicazione con le precisazioni sotto riportate.

## Cessazioni dal servizio per inabilità, dispensa o decesso.

La prestazione deve essere erogata entro 105 giorni dalla cessazione. In tali ipotesi, l'Amministrazione o l'Ente datore di lavoro deve trasmettere all'Inps (gestione ex Inpdap), la documentazione necessaria entro 15 giorni dalla data di cessazione dal servizio; sarà competenza di detto Istituto procedere alla corresponsione della prestazione entro i 90 giorni successivi alla ricezione dei documenti.

## Cessazioni dal servizio per vecchiaia.

Per tali fattispecie il termine previsto per il pagamento è di 6 mesi dalla cessazione. Decorso tale termine l'ente previdenziale deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi.

## Cessazioni dal servizio per pensione anticipata (dimissioni, destituzioni, licenziamenti).

In tali casi il trattamento di fine servizio viene erogato 24 mesi dopo la cessazione dal servizio. Decorso il termine l'istituto previdenziale mette in pagamento la prestazione entro 3 mesi.

\* \* \*





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie

In considerazione della rilevanza delle innovazioni introdotte in materia previdenziale dalla normativa in oggetto descritta, si invitano codesti Uffici a volere dare la massima diffusione alla presente circolare, fermo restando che la competente Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie resta a disposizione per eventuali chiarimenti in ordine alle istruzioni operative fornite al riguardo dalla Direzione Generale dell'Inps.

IL CAPO DIPARTIMENTO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. ...', written over the printed text 'IL CAPO DIPARTIMENTO'.